



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli affari generali, il bilancio,  
le risorse umane e la formazione  
SERVIZIO II

CIRCOLARE N. 151

Prot. 21562

CLASS-16.13.04-99.2

Roma, 25.6.2007

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI CENTRALI E  
PERIFERICI

LORO SEDI

**OGGETTO:** D.M. 16 maggio 2007 di definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di cui all'articolo 20 del CCNL del personale dirigente di prima e seconda fascia dell'Area 1.

Si trasmette il DM indicato in oggetto, con il quale, in applicazione dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente di prima e seconda fascia dell'Area 1, sono stati definiti i criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Il provvedimento in argomento, registrato dalla Corte dei conti in data 4 giugno 2007, reg. 3, fgl. 380, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale nonché nel sito internet del Ministero; di tale pubblicazione verrà data notizia con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Alfredo GIACOMAZZI)

e

SUI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA  
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

22 MAG. 2007

1302



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ufficio Centrale del Bilancio presso il

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

REGISTRATO AL N. 360

CAP. ES

ROMA, 17/5/07  
Il Direttore Ufficio Centrale del Bilancio

Stampa ministeriale con data 17/5/07, numero 360, e firma illeggibile. Contiene anche il riferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Stampa ministeriale con data 17 MAG. 2007, numero 420, e riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

**IL MINISTRO**

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto, in particolare, l'articolo 19 della citata legge n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Vista la citata legge 145/2002, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato", in particolare gli articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali, e 10, comma 2, che dispone l'istituzione di ruoli dirigenziali per singole amministrazioni;

Visto l'art. 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, con cui sono stati introdotti i termini di durata minima e massima degli incarichi dirigenziali;

Vista la circolare del Ministro della funzione pubblica 31 luglio 2002, concernente "Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 8, concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo, documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241";

Visto l'articolo 4 del DPCM 18 ottobre 1994, n. 692, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento di incarichi dirigenziali;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, che testualmente dispone che "tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico di dirigente generale sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352";

fr



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

- Visto l'articolo 20 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito dalla legge 7 luglio 2006, n. 233;
- Visto il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Visto il D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente di prima e seconda fascia dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dalla legge 145/2002 e successive modifiche;
- Visto l'accordo di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il .... febbraio 2007;

DECRETA:

### **Art. 1) Principi generali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito denominato "Ministero").

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti sulla base delle priorità, dei piani e dei programmi definiti con atti di indirizzo del Ministro e in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero.

3. L'individuazione delle risorse umane, anche di livello dirigenziale di seconda fascia, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale è effettuata - in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165/2001 - dal Ministro. A seguito di tale adempimento, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale conferiscono l'incarico dirigenziale e stipulano il relativo contratto individuale nell'ambito dei propri uffici in attuazione della procedura di cui all'art. 8.



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

4. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL.

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.

6. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 - per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.

7. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165/2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.

8. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, il Direttore generale degli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione comunica a tutti i dirigenti copia del decreto ministeriale di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.

9. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

10. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.

### **Art. 2) Conferimento degli incarichi**

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, il conferimento degli incarichi ai dirigenti, di durata non superiore a cinque anni, avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

4/5



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione sia dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro che della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito;
- c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina di dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve tener conto dei criteri di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 - la cui pubblicità è assicurata secondo le modalità di cui al successivo art. 4, comma 2 - viene effettuato, verificata la insussistenza o indisponibilità di professionalità interne, previa informazione alle OO. SS..

### **Art. 3) Banca dati del personale dirigente**

1. Presso la Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL).

2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale in lettura.

3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il *curriculum* già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica diretta del proprio *curriculum*.

4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241/1990, copia dei *curricula* e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

5. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286/1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

### **Art. 4) Pubblicità delle posizioni dirigenziali**

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti.

2. La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti almeno ogni sei mesi nonché tramite la pubblicazione di tali dati sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete Privata Virtuale.

### **Art. 5) Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto**

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 8.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 165/2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione, nel caso in cui l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

### **Art. 6) Avvicendamento e revoca degli incarichi**

1. Tutti i dirigenti del Ministero hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.

2. L'avvicendamento degli incarichi, ai sensi del succitato art. 20 del CCNL, può avvenire, di norma al termine del periodo dell'incarico stesso, tenendo conto della manifestazione di interesse formulata da parte dei dirigenti, sulla base dei seguenti elementi:

*Ym*



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
- b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali, in relazione all'incarico da conferire;
- d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

3. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o dell'inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art.21 del decreto legislativo 165 del 2001;

4. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, ai dirigenti trasferiti è assegnato, un incarico equivalente, ai sensi dell'art. 62 del CCNL.

4. Per incarico equivalente si intende un incarico cui corrisponde una retribuzione di pari valore economico.

5. Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore, sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 62, comma 2, del CCNL 2002/2005.

6. La medesima disciplina di cui ai precedenti commi si applica anche nella ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o a una loro diversa graduazione.

7. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18, che prevede la rassegna del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

### **Art. 7) Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione.**

1. Qualora il dirigente non venga confermato nello stesso incarico a seguito della riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di conferimento di incarico, assicurando al dirigente, l'attribuzione di un incarico equivalente.



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

2. Eventuali implicazioni riguardanti la mobilità dei dirigenti a seguito della ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione saranno disciplinate, per quanto attiene la retribuzione, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. D) del CCNL dell'Area dirigenziale, quadriennio 2002/2005.

### **Art. 8) Procedura di conferimento e avvicendamento incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia**

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 comma 4 del decreto legislativo 165/2001 si articola nelle seguenti fasi:

- verificata la vacanza di posizioni dirigenziali di prima fascia, il Direttore Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione comunica la disponibilità della posizione al fine del conferimento del relativo incarico;
- il Direttore Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione provvede alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete Privata Virtuale degli incarichi vacanti nonché delle competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale generale in ragione degli obiettivi individuati dal Ministro, secondo le modalità previste dal precedente articolo 4, comma 2;
- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- il Ministro, espletate le valutazioni sull'idoneità tecnica dei dirigenti in relazione agli obiettivi definiti, anche avvalendosi, ove necessaria, dell'attività istruttoria del Direttore Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, formula una motivata proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo iter di nomina.

2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 165/2001 si articola nelle seguenti fasi:

- il Direttore Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, anche su segnalazione dei dirigenti generali preposti ad uffici dirigenziali di livello generale, comunica la vacanza delle posizioni dirigenziali presenti, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
- la Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione provvede alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete Privata Virtuale degli incarichi vacanti nonché delle competenze professionali richieste in ragione



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- degli obiettivi definiti dal Ministro, secondo le modalità previste dal precedente art. 4, comma 2;
- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
  - entro i 10 giorni successivi il Direttore Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, comunica al Ministro ogni elemento informativo utile sia in ordine all'individuazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti che in ordine alla valutazione dell'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i *curricula* contenuti nella banca dati di cui all'art. 3 ai fini della successiva assegnazione ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 165 del 2001;
  - successivamente all'emissione del decreto ministeriale di assegnazione, i dirigenti di prima fascia conferiscono l'incarico dirigenziale e stipulano il relativo contratto individuale, che contestualmente viene trasmesso alla Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 3.

### **Art. 9) Norme transitorie e finali**

1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di I e II fascia del Ministero, sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse nonché sull'esito della valutazione dell'attività dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale nonché nel sito internet del Ministero; verrà data notizia dell'emissione con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 MAG. 2007

IL MINISTRO